

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001)

Delibera Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2015

Aggiornamento Consiglio di Amministrazione 28 febbraio 2019

Documento inserito nel PGS – Progetto Governo Societario

Sommario

Premessa	3
Articolo 1 – Le caratteristiche fondamentali e la missione dell’Organismo.....	3
Articolo 2. Adozione del regolamento	4
Articolo 3. Nomina e composizione dell’Organismo	4
Articolo 4. Presidente dell’Organismo.....	5
Articolo 5. Attività di segreteria	5
Articolo 6. Decadenza e revoca di un membro	5
Articolo 7. Riunioni dell’Organismo	6
Articolo 8 - Riservatezza	7
Articolo 9. Compiti dell’Organismo e modalità di svolgimento	8
Articolo 10. Flussi Informativi verso l’Organismo.....	9
Segnalazioni	9
Flussi informativi (ordinari e straordinari)	10
Articolo 11- Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza	10
Articolo 12 - Verifiche sull’adeguatezza del Modello	10

Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di formalizzare le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV 231/2001) di SANFELICE 1893 Banca Popolare (Banca o SANFELICE) denominato in precedenza Comitato Etico e Autodisciplina.

Il D.Lgs. 231/2001 tratta la responsabilità penale delle entità diverse dalle persone fisiche e ha definito che l'eventuale esenzione da tale responsabilità si possa verificare solo qualora venga adottato un adeguato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG o Modello) sorvegliato costantemente da un apposito Organismo di Vigilanza (Organismo). E infatti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 affidano a tale Organismo il compito di vigilare continuativamente su idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di proporre il costante aggiornamento.

Il presente regolamento costituisce parte integrante del MOG della Banca.

Articolo 1 – Le caratteristiche fondamentali e la missione dell'Organismo

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del richiamato D.Lgs. 231/2001 – prevede quindi l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del MOG), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurarne un'effettiva ed efficace attuazione.

L'OdV 231/2001 è stato costituito in forma collegiale in quanto la Banca ha ritenuto che la discussione fra più membri consente di ridurre i rischi di errata valutazione di un problema rappresentato; inoltre più persone possono garantire la presenza e la sorveglianza costante.

L'Assemblea dei Soci della Banca ha deliberato:

- La coincidenza dei membri dell'OdV 231/2001 con quelli del Collegio Sindacale, come prevista quale soluzione naturale da Banca d'Italia e l'individuazione del Presidente dell'OdV 231/2001 nel Presidente del Collegio Sindacale;
- La previsione di un potere autonomo di spesa (come previsto dalla legge); tale importo è finalizzato sostanzialmente ad eventuali consulenze professionali specifiche che l'OdV 231/2001 ritenga necessario richiedere per il buon funzionamento dello stesso Organo nel rispetto dei principi di indipendenza.

I requisiti fondamentali richiesti per i componenti dell'OdV 231/2001 sono gli stessi del Collegio Sindacale.

La caratteristica dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo in capo all'OdV 231/2001 di SANFELICE è rispettata con la scelta di assegnare l'incarico ai Sindaci, in quanto:

- È garantita all'OdV 231/2001 l'indipendenza proprio dal fatto che si tratta di Sindaci, obbligatoriamente indipendenti;
- Si tratta di fatto di un Organo di Governance aziendale partecipante al sistema dei controlli della Banca;
- È stato dotato di autonomia finanziaria con la delibera istitutiva.

Oltre all'autonomia dei poteri, prevista dallo stesso D.Lgs. 231/2001 e recepita dalla deliberazione istitutiva, e all'indipendenza, la Banca ha ritenuto opportuno allinearsi anche alle *best practices* in materia derivanti dalle pronunce della magistratura, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

In tema di professionalità i Sindaci hanno caratteristiche ideali per svolgere il ruolo proprio per quanto gli è richiesto dall'essere sindaci di una banca; quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV 231/2001, a maggior ragione come Collegio Sindacale, garantisce la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del MOG e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento, in relazione al proprio ruolo che prevede la supervisione costante delle funzioni di controllo e la vigilanza sulle attività del Consiglio di Amministrazione della Banca (CdA).

Quindi l'OdV 231/2001, in osservanza del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare degli artt. 6 e 7, ha la missione di:

- Vigilare sulla effettiva attuazione del MOG, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- Valutare nel merito l'adeguatezza del Modello, ossia la sua effettiva capacità di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 in termini soprattutto di soluzioni organizzative adottate, formazione degli Amministratori e delle strutture, provvedimenti disciplinari;
- Verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Presidiare l'aggiornamento in senso dinamico del Modello, qualora le analisi svolte evidenzino la necessità di effettuare correzioni e adeguamenti; per tale aggiornamento occorre monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento (reati iscritti fra quelli presupposto/modifiche).

Le attività descritte possono essere svolte anche attraverso verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere da persone riferibili alla Banca; il dettaglio dei compiti specifici riferibili alla *mission* citata è reperibile al successivo art. 9.

Occorre anche richiamare l'attenzione sul fatto che l'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 (cosiddetta norma antiriciclaggio) assegna all'OdV 231/2001 – come al Collegio Sindacale – anche la missione di comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 231/2007, qualora gli stessi non siano già stati comunicati nei termini previsti dalla legge, dai responsabili e/o dagli uffici a ciò incaricati dalla normativa interna.

La permanenza in carica dell'Organismo è di regola 3 anni, coincidenti con la durata della carica dei membri degli Organi Aziendali. All'atto dell'elezione dei Sindaci con specifico voto di lista, il Presidente dell'Assemblea dei Soci deve informare i votanti che al Collegio Sindacale sono demandate anche le funzioni dell'OdV 231/2001 e qualora per tale ruolo essi vengano remunerati a parte rispetto all'attività ordinaria di Sindaci, ciò deve risultare dalla *remuneration policy* aziendale e deve essere riportato nell'annuale consuntivo per l'assemblea.

Nei successivi articoli di dettaglio vengono illustrati più specificamente anche alcuni temi già accennati in queste caratteristiche generali.

Articolo 2. Adozione del regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal CdA, illustra le caratteristiche e disciplina il funzionamento dell'OdV 231/2001. Esso tiene conto delle disposizioni di vigilanza in tema di relazione diretta fra CdA e Collegio Sindacale, infatti mentre nella attività aziendale il Collegio Sindacale verifica l'operato del CdA, nella propria funzione di OdV 231/2001 il Collegio Sindacale "riferisce" al CdA sull'attività che svolge ma può richiedere che esso operi delle scelte funzionali a quanto da loro rappresentato.

Articolo 3. Nomina e composizione dell'Organismo

L'OdV 231/2001 in forma collegiale e con il numero minimo di 3 membri, viene nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del CdA nonostante l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 consenta la nomina allo stesso CdA. La

motivazione è determinata dal fatto che trattandosi del Collegio Sindacale nei fatti il CdA non ha ritenuto opportuno formalizzare decisioni relative ad un altro Organo Aziendale.

Si è già detto che l'OdV 231/2001 dura in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale. Può essere modificato nella composizione in occasione della sostituzione di un Sindaco che venisse a mancare indipendentemente dal motivo, con il supplente. In tal caso il CdA della Banca deve anche provvedere alla ricostituzione dell'OdV 231/2001 deliberando la nomina del nuovo componente. Alla stregua dei Sindaci, i componenti l'OdV 231/2001 possono essere rieletti.

Qualora si verificasse il caso di un Sindaco che chieda di essere esonerato dai soli impegni che richiedono le attività dell'OdV 231/2001, ovvero un supplente del Collegio Sindacale che non accetti la nomina a membro dell'OdV 231/2001, è necessario che il CdA coopti altra persona, che dovrebbe essere un Sindaco supplente (in ordine di anzianità di età) qualora accetti l'incarico ovvero un responsabile di funzione di controllo qualora nessuno dei due supplenti accetti l'incarico, ovvero persona esterna alla Banca, indipendente e di comprovata professionalità. Naturalmente il caso di dimissioni da Sindaco comporta automaticamente la decadenza da componente dell'OdV 231/2001.

Il caso di revoca di un membro viene trattato nel successivo art. 6.

Articolo 4. Presidente dell'Organismo

L'Assemblea dei Soci nel designare i partecipanti all'OdV 231/2001 sceglie fra i membri anche il Presidente. Qualora l'Assemblea dei Soci non lo avesse fatto o non trasparisse chiaramente che il Presidente dell'OdV 231/2001 coincide con il Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'OdV 231/2001 potrebbe essere designato o dal CdA o dai membri stessi dell'OdV 231/2001 nella prima riunione e ratificato dal CdA alla prima occasione utile.

In assenza del Presidente nel corso delle sedute, il membro più anziano di età svolge il ruolo.

Articolo 5. Attività di segreteria

Per le attività di redazione e tenuta dei verbali, nonché riordino ed inoltro di alcuni flussi informativi standardizzati, qualora non vi abbia provveduto il CdA all'atto della designazione dei membri, l'OdV 231/2001 può nominare, anche per singola riunione, un Segretario. Può trattarsi di un proprio membro diverso dal Presidente, ovvero di persona specificamente e nominativamente chiamata in quanto gode della fiducia dei membri. Essa può anche essere esterna alla Banca ed in tal caso la remunerazione – se dallo stesso richiesta – deve essere corrisposta dalla Banca, sempre nei limiti di spesa deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario redige il verbale della riunione e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'OdV 231/2001.

L'OdV 231/2001 può altresì avvalersi della segreteria interna della Banca, previa verifica di disponibilità di tempo della struttura.

Articolo 6. Decadenza e revoca di un membro

La cessazione dall'incarico di componente dell'OdV 231/2001 può avvenire, oltre che per morte o dimissioni per:

- Revoca per giusta causa;
- Decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica (es. indipendenza ovvero condanna di primo grado);
- Sopraggiungimento di una causa di incompatibilità.

La revoca compete al CdA, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche su segnalazione del Presidente o di altro membro dell'OdV 231/2001 stesso.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- Prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla assenza in 4 riunioni dell'OdV 231/2001 nell'arco di 12 mesi, indipendentemente dal fatto che le assenze possano essere state giustificate;
- Grave negligenza o imperizia nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, in particolare di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello;
- Conflitto di interessi permanente;
- Grave violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento, nonché da norme collegate (antiriciclaggio, privacy...);
- Ostacolo all'attività di controllo che può esplicarsi anche con il continuo frapporsi ad una decisione.

I componenti dell'OdV 231/2001 decadono dalla carica nel momento in cui vengono a trovarsi, successivamente alla loro nomina:

- In una delle situazioni contemplate nel comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità);
- Condannati anche con sentenza non definitiva per qualsiasi reato – di tale fattispecie devono dare informativa all'OdV 231/2001;
- In applicazione di una misura cautelare personale;
- In applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 - quater del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il CdA provvede, alla prima occasione utile, alla sostituzione del componente revocato o decaduto, con le stesse modalità previste all'art. 3 per il caso di mancanza o dimissione. In caso di revoca o decadenza del Presidente, il nuovo Presidente viene nominato tra i componenti rinnovati dal CdA, con le stesse modalità previste all'art. 4.

Se viene meno la maggioranza dei componenti l'OdV 231/2001 (es. 2 su 3), esso decade integralmente e il CdA deve preoccuparsi oltre che della sostituzione, dell'analisi delle motivazioni che possono averlo determinato in quanto sarebbe palese la gravità della situazione trattandosi dei Sindaci.

Articolo 7. Riunioni dell'Organismo

L'OdV 231/2001 opera nel continuo. Esso è comunque convocato dal Presidente con la collaborazione, se ritenuto necessario, dei colleghi ovvero del segretario, ove designato, almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione viene effettuata, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Sono fatti salvi i casi di urgenza nei quali viene data notizia almeno il giorno prima.

L'avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, che pur in difetto di convocazione si ritiene validamente costituita quando vi partecipano tutti i membri dell'OdV 231/2001.

Le riunioni dell'OdV 231/2001 possono essere tenute anche in video-conferenza o tele-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati (se necessario eventualmente per mezzo di codici interni) e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti. Verificandosi

questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente e Segretario dell'OdV 231/2001.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano di età.

Il Presidente della riunione ha l'onere del regolare e ordinato svolgimento della seduta. Egli ha anche il potere di invitare ad assistere alla riunione, senza diritto di voto, soggetti esterni all'OdV 231/2001 (ad es: dipendenti della Banca, professionisti esterni) la cui partecipazione possa essere ritenuta utile ai lavori dell'OdV 231/2001 stesso.

Ciascun membro effettivo dell'OdV 231/2001 ha diritto a un voto; le decisioni dell'OdV 231/2001 sono validamente assunte se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui un componente dell'OdV 231/2001 si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera, è fatto obbligo allo stesso di darne comunicazione e di astenersi dalla votazione. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere constatata dal verbale della seduta. Ne deriva che nella fattispecie la decisione viene approvata con il parere favorevole di tutti i rimanenti membri.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto, la decisione si ritiene invalida qualora, senza tale voto, non si raggiunga la necessaria maggioranza.

Di ogni riunione e delle decisioni assunte, deve redigersi apposito verbale da parte del Segretario (si veda art. 5), sottoscritto almeno dallo stesso e dal Presidente della seduta e dal quale devono emergere gli argomenti trattati con i flussi informativi correlati e le decisioni assunte, nella logica della tracciabilità delle analisi prevista dal D.Lgs. 231/2001 (tale aspetto rappresenta un fattore indispensabile perché possa essere presa in considerazione dal giudice l'esenzione dell'azienda). Il verbale deve essere consolidato in apposito registro con pagine previamente numerate e siglate dal Presidente. Il verbale fa prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte.

Del verbale della seduta si darà espressa approvazione nella seduta successiva. Il libro dei suddetti verbali redatto su pagine numerate, ma anche "a fogli mobili", viene custodito dal Segretario presso i locali della Banca. Esso fa prova nei confronti del giudice delle riunioni effettuate e delle decisioni assunte.

Alle riunioni viene normalmente chiamato a presenziare anche il Responsabile della Funzione Revisione Interna in quanto egli può recepire in tale sede informazioni importanti per la propria attività nonché per quella dell'OdV 231/2001 stesso ed aggiornare in tempo reale l'OdV 231/2001 su tematiche di cui fosse già a conoscenza, indipendentemente dai flussi informativi standard.

Articolo 8 - Riservatezza

I componenti dell'OdV 231/2001 sono tenuti al segreto in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Essi assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e precipuamente del Codice Etico.

Essi inoltre si avvalgono delle informazioni pervenute per mezzo della procedura di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) e si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV 231/2001, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV 231/2001 viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice per il trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni» e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, meglio noto come GDPR.

Articolo 9. Compiti dell'Organismo e modalità di svolgimento

L'Organismo assolve i compiti affidatigli dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e richiamati espressamente dal MOG, usufruendo della collaborazione della Direzione Generale della Banca ma soprattutto delle Funzioni di Controllo Interno come definite dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia. È prevista la possibilità di richiedere collaborazione alla Società di revisione, ma anche la consulenza di professionisti esterni per questioni particolari. Per lo scopo l'OdV 231/2001 ha a disposizione il budget assegnatogli e citato all'art. 1.

Ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni, l'OdV 231/2001 potrà accedere a qualsiasi documento aziendale che possa ritenere utile per le funzioni attribuitegli dalla normativa, nonché richiedere che i dipendenti della Banca forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica della sua attuazione, come si vedrà oltre in maggior dettaglio.

L'OdV 231/2001 elabora un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello nell'ambito dei vari settori di attività, sulla base del quale svolge i compiti meglio descritti successivamente. Nel formularlo tiene conto del piano annuale e pluriennale di audit.

L'OdV 231/2001 fornisce al CdA un report sull'attività svolta, almeno annualmente e comunque in occasione della redazione della relazione al bilancio (vedi art. 10) che il CdA potrà decidere se porre a disposizione dei Soci fra la documentazione relativa all'Assemblea ordinaria.

In particolare, l'OdV 231/2001 svolge le seguenti attività.

- a) Vigilanza sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle sue prescrizioni verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente deve:
 - Verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
 - Sollecitare l'attivazione delle procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
 - Predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - Effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a maggior rischio;
 - Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Banca o da persone ad essa riferibili nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
 - Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello; disciplinare adeguati meccanismi informativi identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV 231/2001 o messe a sua disposizione, anche oltre quanto già previsto dal presente regolamento;
 - Raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - Valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
 - Segnalare tempestivamente le violazioni accertate al CdA per l'avvio del procedimento disciplinare.
- b) Verifica che le violazioni del Modello – compreso il Codice Etico - siano effettivamente e adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca.
- c) Vigilanza sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti presupposto di applicazione del D.Lgs. 231/2001 ovvero alle sopravvenute significative variazioni organizzative. In particolare deve:

- Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al CdA le possibili aree di intervento;
- Predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del Modello;
- Vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli della Parte speciale rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- Segnalare tempestivamente, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
- Presentare al CdA le proposte di adeguamento e modifica del Modello in quanto è competente per la revisione delle procedure aziendali, ma anche dell'efficace attuazione del Modello stesso;
- Verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal CdA.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV 231/2001, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere liberamente a tutte le fonti di informazione e prendere visione di documenti e consultare dati che ritiene rilevanti.

Articolo 10. Flussi Informativi verso l'Organismo

Segnalazioni

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

L'OdV 231/2001 deve essere informato da parte delle strutture aziendali in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o che comunque rappresentano gravi infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV 231/2001 deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze, fra cui le segnalazioni rivenienti dalla procedura "segnalazione di violazioni" (whistleblowing), qualora rilevanti ai sensi dei reati D.Lgs. 231/2001.

L'OdV 231/2001 valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità, le segnalazioni ricevute e decide autonomamente i casi in cui può essere opportuno/necessario attivarsi.

Con l'adozione del Modello viene inoltre istituito un obbligo di informativa verso l'OdV 231/2001 per numerose strutture aziendali, che si concretizza attraverso flussi sia periodici sia occasionali di informazioni, dati e notizie per consentire verifiche circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli operativi. Tale obbligo viene coordinato con la predetta procedura interna di "segnalazione di violazioni".

Le informazioni vengono trasmesse all'OdV 231/2001 dalle strutture aziendali coinvolte nelle attività potenzialmente a rischio; nulla osta che l'OdV 231/2001 richieda ulteriori elaborazioni nel corso della propria attività ovvero modificazioni a quelle già previste dal Modello e che di seguito si riportano per facilità di lettura.

Si precisa inoltre che l'OdV 231/2001 è tenuto a garantire i principi di tutela e protezione degli autori delle segnalazioni anche nel caso in cui le stesse risultino essere infondate, purché sia accertata la buona fede dei soggetti segnalanti.

Saranno invece sanzionati tutti coloro che diffondono dichiarazioni false o tendenziose, in base a valutazioni effettuate dall'OdV 231/2001.

L'OdV 231/2001 può prendere in considerazione anche segnalazioni non rientranti nel perimetro definito dalla suddetta procedura di segnalazione whistleblowing.

Si ricorda che le segnalazioni devono pervenire per iscritto.

Flussi informativi (ordinari e straordinari)

L'OdV 231/2001 è destinatario di specifici flussi informativi ordinari e straordinari come indicato in dettaglio nella Parte Generale del MOG alla sezione "Flussi Informativi", alla quale si rimanda.

Articolo 11- Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV 231/2001 comunica direttamente con il CdA della Banca. Peraltro si prevede che esso informi anche il Direttore Generale e/o i responsabili delle aree interessate, nel caso reperisse situazioni passibili di miglioramento da parte dell'area di che trattasi.

Inoltre periodicamente l'OdV 231/2001 riferisce al Consiglio di Amministrazione relativamente a:

- Lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- Il piano delle verifiche predisposto per il periodo successivo.

In particolare, l'OdV 231/2001 è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività nella quale devono essere descritti:

- L'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati, l'esito degli stessi e l'eventuale aggiornamento delle Attività Sensibili;
- Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- Gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV 231/2001 riferisce tempestivamente al CdA per il tramite del suo Presidente.

L'OdV 231/2001 può essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o può, a sua volta, fare richiesta di essere ricevuto qualora ne ravvisi la necessità per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV 231/2001 ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente, agli Amministratori ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV 231/2001 riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV 231/2001 e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Articolo 12 - Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Si è deciso di prevedere uno specifico articolo per questa attività, pur citata anche fra i compiti dell'OdV 231/2001, data la sua peculiare importanza.

La verifica di adeguatezza serve per capire se resta sempre integra la capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali attività di analisi si concretizzano innanzitutto nello svolgimento di controlli a campione sulle principali aree/attività a rischio, e sui contratti di maggior rilevanza conclusi dalla SANFELICE nel rispetto di quanto previsto nel piano delle attività dell'OdV 231/2001

Inoltre, deve essere svolta un'attività di analisi delle segnalazioni pervenute e delle conseguenti azioni intraprese dall'OdV 231/2001 nonché deve essere effettuata una verifica sull'effettiva e corretta attuazione, da parte delle strutture aziendali interessate, di eventuali soluzioni proposte per l'incremento dell'efficacia del Modello (follow up).

FINE DEL DOCUMENTO